

COMUNE DI SALERNO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA

Num: 365

OGGETTO:DISCIPLINA DELL'"AFFIDO DI POLTRONA/CABINA" - LINEE GUIDA
(Pro. N. 2013/374)

L'anno duemilatredici addì undici del mese di Ottobre, alle ore 13:40, in Salerno e nella Sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO
AVOSSA EVA
BUONAIUTO ALFONSO
CALABRESE GERARDO
CASONE LUCA
DE MAIO DOMENICO
GUERRA ERMANNO
MARAIO VINCENZO
PICARONE FRANCESCO
SAVASTANO GIOVANNI

A
P
A
P
A
A
P
P
P
P

Presiede l'adunanza AVOSSA EVA Vice Sindaco, partecipa alla seduta il Segretario Generale MENNA ORNELLA.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore PICARONE FRANCESCO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto comunale.

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.



In continuazione di seduta

LA GIUNTA

PREMESSO CHE:

- il SUAP ha tra le sue competenze, la regolamentazione, il controllo e lo sviluppo delle attività produttive cittadine, tra cui quelle di acconciatore e/o estetista;
- la crisi socio-economica attuale ha avuto ripercussioni molto significative sulle imprese obbligando la categoria degli acconciatori / estetisti a ricercare nuove ipotesi contrattuali volte a contrastare il lavoro sommerso e abusivo;
- tra le nuove fattispecie emergenti, "l'affitto di poltrona", prassi molto diffusa sia negli U.S.A. che in molti Paesi Europei, sta suscitando particolare interesse anche nel nostro Paese;
- con l'affido di poltrona/cabina il titolare di un'attività di acconciatore o di estetista concede ad altro soggetto qualificato, tramite apposito contratto, l'utilizzo di una prestazione di lavoro per un esercizio autonomo della propria attività;

VALUTATO CHE:

- l'Amministrazione è intervenuta a tutelare le attività di commercio ed artigianato regolamentate dalla normativa vigente, promuovendo nel contempo iniziative in grado di rispondere efficacemente alle legittime aspettative degli operatori del Settore nonché alle esigenze di sicurezza e di tutela dei cittadini;
- nella realtà salernitana le richieste di "affido di poltrona" sono state finora oggetto di confronto nell'ambito delle Associazioni di Categoria, e sono in continuo aumento; pertanto, da un confronto tra il Comune e le stesse Associazioni, attraverso tavoli di lavoro e scambio di pareri, è emersa la necessità di avviare in tempi brevi una procedura sperimentale anche nella nostra città;

CONSIDERATO CHE:

- l'accoglimento di questa opzione è vantaggiosa per entrambe le parti coinvolte, perché consente l'ottimizzazione dei costi sia per il titolare/affidante che vede diminuire i suoi costi fissi, sia per l'affidatario che sostiene un costo più contenuto pur all'interno di una attività strutturata;
- fondamento normativo del progetto in oggetto si ravvisa nella legge quadro n° 174/2005 che disciplina l'attività di acconciatore. In particolare l'art. 2 comma 6 recita: "Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge".
- il 25 Novembre 2011, in occasione dell'accordo delle Organizzazioni Nazionali dell'Artigianato per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Settori dell'Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggi, Piercing e Centri Benessere, le parti sociali coinvolte hanno sottoscritto un "Avviso Comune" al fine di perorare il riconoscimento della nuova fattispecie nei confronti delle Istituzioni competenti;

RITENUTO ALTRESÌ CHE:

- sul piano contrattuale la nuova fattispecie di "Affido di poltrona" può essere mutuata dall'art.1615 del Codice Civile "Gestione e godimento della cosa produttiva";
- il progetto di sperimentazione dello "Affido di poltrona" sul territorio del Comune di Salerno è stato condiviso da tutte le associazioni coinvolte, e avrà la durata di un anno dall'efficacia del presente provvedimento e in ogni caso fino all'approvazione dei nuovi regolamenti per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista nei quali tale fattispecie troverà un'adeguata collocazione;

VISTI:

- il Codice Civile art.1615;
- la Legge 443/1985 e s.m.i.
- la Legge 174/2005 e la Legge 1/1990
- il D.Lgs 114/1998
- "l'Avviso Comune" sottoscritto il 25/11/2011 Unione Artigiani, Camera di Commercio e Sindacati;
- il D.Lgs n. 67/2000, art.48;
- che il Dirigente SUAP ed il Dirigente del Settore Ragioneria hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare, a titolo di sperimentazione per la durata di un anno dall'efficacia del presente provvedimento, le linee di indirizzo (allegato A) considerate parte integrante e sostanziale della presente delibera, nelle more dell'approvazione di nuovi Regolamenti per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista, nei quali la disciplina troverà un'adeguata collocazione;
2. che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa;
3. di dare atto che il Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive adotterà tutti gli atti conseguenti e necessari all'esecuzione del presente provvedimento;
4. di mandare la presente deliberazione al SUAP.

- SUAP -
VISTO per la regolarità tecnica secondo
il parere espresso nella parte narrativa
della presente proposta di deliberazione
IL DIRIGENTE
Arch. Davide Pelosio

Si dichiara la regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione.
IL RAGIONIERE CAPO
Dr. Luigi Della Greca

Parere favorevole in ordine alla legittimità del
presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto
Comunale, sulla base dei pareri tecnico e
contabile espressi.

Il Segretario Generale
Dot.ssa Ornella Menna

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MENNA ORNELLA

IL PRESIDENTE
F.to AVOSSA EVA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il 21-10-2013 e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al 05-11-2013

Li 21-10-2013

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funzionario delegato
F.to - VALESE Ferdinando -

Copia conforme all'originale rilasciata in carta semplice ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO A

LINEA GUIDA PER LA DISCIPLINA DELL'AFFIDO DI POLTRONA/CABINA

Nell'ambito dell'attività professionale di Acconciatore e/o Estetista, per chi è regolarmente registrato presso la Camera di Commercio ed in possesso della Partita Iva, si inserisce una nuova modalità contrattuale per l'esercizio dell'attività nello stesso locale: "l'affido di poltrona/cabina". Tale nuova disciplina contrattuale, è prevista nell'Avviso Comune, sottoscritto il 25/11/2011 tra le parti sociali, in occasione del rinnovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Settori dell'Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere.

I soggetti coinvolti nel rapporto sono: il titolare del salone/centro detto **affidante** e il professionista abilitato detto **affidatario** che dovranno stipulare un contratto per la "gestione e il godimento della cosa produttiva" ai sensi dell'art.1615 del Codice Civile.

Il contratto deve essere realizzato in forma di atto o scrittura privata, registrato all'Agenzia della Entrate, con la durata di almeno di un anno, fatte salve le clausole di rescissione espressa.

Il contratto deve obbligatoriamente contenere specifici riferimenti relativi a:

- la durata, facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
- la superficie data in uso con relativa planimetria;
- la puntuale identificazione delle postazioni date in uso che non potranno essere utilizzate dall'affidante;
- il rapporto economico tra le parti;
- la tipologia di attività che verrà esercitata sulla poltrona/e – cabina/e in affido.

Per evitare un uso improprio del rapporto in oggetto si indicano i seguenti limiti quantitativi di utilizzo dell'affido di poltrona precisamente:

- non più di una poltrona per le imprese che hanno da zero a 3 dipendenti;
- un massimo di due poltrone per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;
- un massimo di tre poltrone per le imprese che hanno un numero di dipendenti superiore a 10.

In ogni caso l'affidatario in possesso dei requisiti professionali esercita direttamente l'attività con il divieto di avvalersi di collaboratori.

L'affido di poltrona/cabina è possibile unicamente per la/le tipologia/e per le quali il titolare ha presentato la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività): acconciatore,estetista o entrambi.

È inoltre **vietato** "affidare la poltrona":

- a chi non ha i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività comprensivi anche del possesso di Partita Iva;
- a chi ha lavorato all'interno dello stesso salone negli ultimi 5 anni, in qualità di dipendente;
- per i titolari che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi.

Autorizzazione:

Poiché la responsabilità in toto resta in carico al titolare dell'esercizio, per l'affidatario non occorre presentare una nuova SCIA, bensì una **comunicazione congiunta** (affidante e affidatario) - extra SCIA – comprensiva del contratto di gestione sottoscritto tra le parti.

All'interno della comunicazione, e non del contratto, vanno definiti i criteri per l'utilizzo della strumentazione-se propria o dell'affidante - nonché indicazioni relative al tipo di prodotti utilizzati.



La comunicazione congiunta non costituisce titolo di subingresso ma è atto propedeutico necessario per svolgere l'attività, senza il quale la stessa è da considerarsi abusiva.

La comunicazione abilita l'attività dell'affidatario con efficacia immediata, sulla stessa comunicazione verranno eseguiti i controlli per la verifica di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti.

Variazione:

Ogni variazione (nuovi affittuari o cessazione...) va segnalata con **comunicazione congiunta**.

Sicurezza:

Per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro, ognuna delle parti (affidante-affidatario) risponde per la sua attività ma, ad esclusione della "zona poltrona o cabina", l'affidante si assume la responsabilità in toto in termini di sicurezza sulle parti comuni.

Orario:

È fatto obbligo per l'affidatario rispettare gli orari e chiusura dell'esercizio all'interno di quelli stabiliti dall'affidante con la possibilità di esporre un proprio cartello orario personalizzato.

L'affidante, in quanto titolare e responsabile della conduzione dell'esercizio, dovrà essere presente durante il periodo di esercizio dell'affidatario, o personalmente o tramite il suo direttore tecnico. Qualora il soggetto affidante fosse una ditta individuale senza dipendenti, l'attività dell'affidatario in assenza del titolare, è consentita per giustificati motivi e dovrà essere idoneamente comprovata.

Prezzi:

È fatto obbligo per ogni professionista esporre il proprio cartello di prezzi, anche in caso di prezzi identici all'interno dello stesso esercizio.

ASL:

L'affidatario è tenuto a regolarizzare i rapporti con la ASL pagando il corrispettivo dei diritti sanitari, all'atto della comunicazione congiunta.

Piano fiscale e Sanzioni:

Ai sensi delle norme vigenti, le attività di acconciatore e di estetista, vanno esercitate in forma di impresa, pertanto, trattandosi di imprese autonome regolarmente iscritte alla Camera di Commercio ed in possesso di Partita Iva, sia l'affidante che l'affidatario dovranno rilasciare lo scontrino fiscale/fattura relativo alle proprie prestazioni. Si rammenta che, in ogni caso di controllo della Guardia di Finanza, la mancata emissione dello scontrino fiscale porterà a specifici provvedimenti adottati dall'Autorità con sanzioni progressive non solo nei confronti dell'inadempiente, ma anche imputabili al titolare/affidante.

Nel ribadire la responsabilità esclusiva dell'affidante delle parti comuni, si precisa in caso venissero rilevate, in fase ispettiva, condizioni igienico sanitarie insufficienti, nell'ambito della poltrona/cabina, tali da giustificare possibili provvedimenti sospensivi, gli stessi saranno applicati esclusivamente all'affidatario in quanto responsabile della poltrona come contratto stipulato.